



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 5	
Numero o.d.g. 13	N. 91 del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. Sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno - vertenza Episodio Maurizio c/ Provincia di Salerno.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,00, nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 20 settembre 2017, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:

	Presenti		Presenti
1) AMETRANO Marcello		9) IMPARATO Paolo	
2) CAPPELLI Angelo		10) MAURI Pasquale	NO
3) CARIELLO Massimo		11) NAPOLI Vincenzo	NO
4) CERRETANI Luca		12) RESCIGNO Antonio	
5) DI GIORGIO Domenico	NO	13) SERVALLI Vincenzo	
6) FABBRICATORE Giuseppe	NO	14) SORRENTINO Pasquale	
7) FERRAIOLI Cosimo		15) STANZIOLA Carmelo	
8) GIULIANO Antonio	NO	16) STRIANESE Michele	

Presenti N. **12**

Assenti N. **5**

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Alfonso Ferraioli, ViceSegretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente della Provincia si rivolge al Consiglio per condividere la scelta della modalità da osservare nella trattazione dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. Il Consigliere Stanzola propone, come di consueto, di svolgere un'unica discussione al termine della quale tenere una sola votazione riguardante tutti gli argomenti da esaminare quest'oggi, ovvero quelli iscritti ai punti da 9 a 26 dell'ordine del giorno principale e da 1/A a 14/A dell'ordine del giorno aggiuntivo.

Il Consigliere Ametrano, con riferimento ai debiti riguardanti la società partecipata Arechi Multiservice, propone al Consiglio di fare proprie le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori in sede di rilascio del prescritto parere. Il Consigliere Stanzola concorda con tale proposta.

Seguono interventi da parte del dirigente Ranesi e dei Consiglieri Rescigno e Imparato.

Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione sui debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 9 a 26 dell'ordine del giorno principale e da 1/A a 14/A dell'ordine del giorno aggiuntivo, dà lettura dell'emendamento a carattere generale già formulato nel corso delle precedenti sedute consiliari:

- 1) *In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all'esame del Consiglio provinciale occorre inserire, ove non fosse espressamente previsto nella parte dispositiva del provvedimento, l'obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania;*
- 2) *In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all'esame del Consiglio provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato:*
 - a) *Di dare atto che il riconoscimento del debito nell'importo indicato nel presente dispositivo è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravii di spesa alle casse dell'Ente.*
 - b) *Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.*

ovvero, nell'ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in aggiunta a quanto descritto alla lettera a), inserire la seguente disposizione:

b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di requisiti di utilità e arricchimento per l'Ente e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.

Oltre tali modifiche di carattere generale, ricorda il Presidente, vi è l'emendamento proposto dal Consigliere Ametrano in merito agli argomenti iscritti ai punti 13/A e 14/A dell'ordine del giorno aggiuntivo, e cioè di inserire espressamente nella parte dispositiva dei provvedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio nei confronti della società partecipata Arechi Multiservice quanto di seguito riportato:

fare proprie le raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori in sede di rilascio del prescritto parere.

A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 12 componenti presenti, il Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con i sopra descritti emendamenti tutte le proposte di deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 9 a 26 dell'ordine del giorno principale e da 1/A a 14/A dell'ordine del giorno aggiuntivo dell'odierna seduta.

Con separata e analoga votazione il Consiglio provinciale dichiara all'unanimità ognuna delle predette deliberazioni immediatamente eseguibile.

Il testo integrale degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

Data 22/02/2017

N. 35 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/2000. Sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno - vertenza Episodio Maurizio c/ Provincia di Salerno.

RELAZIONE TECNICA:

Su proposta del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti:

PREMESSO

che, in forza della sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno, quest'Ente è stato condannato al risarcimento danni per il sinistro verificatosi il giorno 24/05/2013, nella vertenza tra la Provincia di Salerno e Episodio Maurizio per l'importo di € 2.699,95 oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento al soddisfo, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Basso;

che, in virtù della sentenza di cui sopra, la Provincia di Salerno è stata condannata al pagamento, delle spese legali liquidate in € 1.205,00, ed € 140,00 per borsuali, oltre cassa e Iva e spese generali di legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

che, per effetto della stessa sentenza è scaturita, anche condanna al pagamento di € 400,00 per spese CTU;

VISTA

- La nota prot. PSA201700013854 del 18/01/2017 del Settore Avvocatura di trasmissione della sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno;

RILEVATO

che a seguito dell'istruttoria della pratica, la spesa complessiva scaturente dalla sentenza, ammonta ad € **5.207,89**, così come si evince dall'allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio predisposta dal suddetto Settore;

CONSIDERATO

che l'art. 194 comma 1 d.lgs. 267/00 prevede che gli enti locali, con deliberazione di consiglio di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

che, occorre, procedere al ripiano del debito fuori bilancio complessivamente ammontante ad € 5.207,89;

TENUTO CONTO

che, la spesa di € 5.207,89 troverà copertura nel corrente esercizio con imputazione sul Cap. 01011092 denominato "ex 247016 Finanziamento Debiti Fuori Bilancio" nell'ambito della:

Missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi Istituzionali

Titolo 1- Spese correnti;

RIPORTATI

I sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
01	01	1	1.10	U.1.10.05.04.001	01.1	Organi esecutivi e legisl., att. Finanz. E fiscali e aff. esteri	8

INDIVIDUATO Il responsabile del procedimento nella persona del funzionario responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo del Settore Viabilità e Infrastrutture, dott. Mario De Rosa;

ATTESTATA la regolarità tecnica ed espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA

la legge n. 56 del 07/04/2014;

DATO ATTO

che, il presente procedimento, con riferimento all'area funzionale di riferimento, è classificato alla tavola 2 allegata al PTPC a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;

che, è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI

1. Scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
2. sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno;
3. la nota PSA201700013854 del 18/01/2017 del Settore Avvocatura;

"Si propone, pertanto, di sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale l'atto nella formulazione che segue".

Salerno, li _____

*Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
Firmato digitalmente*

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Dato atto che l'art. 194 comma 1 prevede che gli enti locali, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita Dai regolamenti di contabilità, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;

DELIBERA

- 1. DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 5.207,89 da corrispondere a Episodio Maurizio nato a Udine il 02/06/1955 domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Basso in Salerno alla via Renato De Martino 10 CF: PSDMRZ55H02L483S, all'avv. Fabio Basso con studio in Salerno alla via Renato De Martino 10 p.iva 04860320656 e al CTU come indicato nell'allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PROVVEDERE** al ripiano del debito fuori bilancio di € 5.207,89 con le risorse finanziarie del capitolo 01011092 denominato "ex 247016 Finanziamento Debiti Fuori Bilancio" nell'ambito della:

Missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi Istituzionali
Titolo 1- Spese correnti;

- 3. DI RIPORTARE** i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	V livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod. UE
01	01	1	1.10	U.1.10.05.04.001	01.1	Organi esecutivi e legisl., att. Finanz. E fiscali e aff. esteri	8

- 4. DI PRENDERE ATTO** che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture, con propria determinazione dirigenziale, provvederà a liquidare il debito, previa verifica della conformità con il presente provvedimento e della regolarità fiscale;
- 5. DI DARE ATTO** come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'aria funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio come risulta dalla tavola 2 allegata al PTCP;

che è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013;

- 6. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
 Contrario
 Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Domenico Ranesi)
Firmato digitalmente

Salerno, li 09/03/2017

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole con imputazione per €5.207,89 sul capitolo 01011092 ex 247016 “Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, codice PF U 1.10.05.04.001, **impegno n. 1275/2017**

- Contrario**
 Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, li 27/06/2017

Parere di conformita'

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
 Contrario
 Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

Salerno, li 06/07/2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio “Supporto agli Organi dell'Ente”, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 29 settembre 2017, n.91 (riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Trasporti

Creditori: **Episodio Maurizio** nato a Udine il 02/06/1955 domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Basso in Salerno alla via Renato De Martino 10 CF: PSDMRZ55H02L483S ;
avv. Fabio Basso con studio in Salerno alla via Renato De Martino 10 p.iva 04860320656
avvocato.fabiobasso@pec.it

Oggetto della spesa: risarcimento danni.

Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:

Scheda	Documento	Specifica spesa	Importo
1	sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno	sorta capitale	2.699,95
		interessi	102,18
		compenso difensivo	1.205,00
		spese esenti	140,00
		spese generali 15%	180,75
		cassa	55,43
		iva	317,06
		compenso ctu	400,00
		cassa	16,00
		iva	91,52

Importo Totale: € 5.207,89

Causa e fine: con sentenza n. 6102/2016 del GDP di Salerno, quest'Ente è stato condannato al risarcimento dei danni alla persona del sig. Episodio Maurizio per il sinistro verificatosi il giorno 24/05/2016, mentre scendeva dalla sua auto parcheggiata alla via Sabato De Vita SP27 in Capezzano di Pellezzano ed inciampava rovinosamente a causa di una sconnessione che aveva le fattezze di una buca non segnalata, cagionando danni alla persona. La Provincia di Salerno è stata condannata al pagamento, in favore del sig. Episodio Maurizio dell'importo di € 2.699,95 oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento al soddisfo, delle spese legali liquidate in € 1.205,00 per compenso e € 140,00 per borsuali, oltre cassa e Iva e spese generali di legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Fabio Basso , ed € 400,00 al CTU.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da Sentenza.

Il SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità e sulla base della documentazione acquisita agli atti:

- 1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
- 2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
- 3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- 4) che la spesa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
- 5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Dirigente
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Ranesi



PROVINCIA DI SALERNO

Settore Avvocatura

Largo Pioppi n. 1 – Palazzo S. Anna al Porto - 84121 Salerno

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

PROT. 201700013854
DEL 18/01/2017

Al Dirigente
Settore Viabilità e Trasporti

SEDE

Oggetto: Trasmissione n. 13 SENTENZE della Provincia di Salerno nelle vertenze (7) relative a sinistri da insidia stradale .Si trasmettono in allegato alla presente, per quanto di vs competenza e per l'adozione degli atti consequenziali, le sentenze di condanna di seguito riportate, alla cui disamina, ad ogni buon conto, si rinvia

NUM	FASC.	ATTORE (DANNEGGIATO)	NUMERO SENTENZA	DATA NOTIFICA	N. COPIE CON FORMULA ESECUTIVA
1	541/2014	DELLA MONICA AMELIA	736/15	13/01/17	1
2	55/2015	TOLOSA FERDINANDO	4161/16	13/01/17	2
3	70/2014	CIOFFI GIOVANNI	6314/16	13/01/17	2
4	510/2014	CAMPAGNANO MAURIZIO	1080/15	13/01/17	2
5	629/2013	EPISODIO MAURIZIO	6102/16	13/01/17	2
6	226/2016	SALICE GERARDO	5873/2016	11/01/17	2
7	361/2015	CORRITORE CATELLO	6301/2016	05/01/17	2

Al riguardo, si rappresenta che i documenti sono stati già inseriti nel sistema gestionale "Sinistri Stradali e Avvocatura" (<https://legale.provincia.salerno.it/istruttorie.aspx>) così come convenuto nell'incontro dell'11 aprile u.s., in modo che siano direttamente consultabili ed accessibili dal Settore Viabilità, evitando così un inutile dispendio di carta e ottenendo contestualmente un vantaggio in termini di speditezza, sia per l'archiviazione che per la successiva lavorazione.

Alla luce di quanto innanzi, si sollecita e diffida il Settore in indirizzo a provvedere all'adozione degli atti consequenziali di competenza, previa verifica degli importi richiesti, evitando ulteriori

oneri a carico dell'Ente, così esonerandoci da ogni forma di responsabilità derivante dalla mancata o tardiva adozione dei suddetti atti.

Vogliate a tal fine comunicarci tempestivamente quanto all'uopo disposto, notiziando contestualmente anche l'avvocato di controparte.

Cordiali saluti.


Il Dirigente
Avv. Alfonso Ferraroli



Avv. Fabio Basso
Via R. De Martino, 10 - 84124 Salerno
Tel/Fax 089/229134 - cell. 339.8889405
e-mail: avv.fabio.basso@libero.it
P. IVA - 04860320656

COPIA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dr. Maria Pepe ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante il n. 10730/2014 R.G., vertente
TRA

Giust. 6/2014
PM. 1359

EPISODIO MAURIZIO (cf. PSDMRZ55H02L483S), rappresentato e difeso giusta mandato a margine dall'atto di citazione dall'avv. Fabio Basso presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via R. De Martino 10

- Attore -

CONTRO

Provincia di Salerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio giusta procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Dionisio Storniello, elettivamente domiciliati in Salerno presso l'Avvocatura della Provincia al largo Pioppi 1

- Convenuto -

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: all'udienza del 28.06.016 le parti concludevano come da verbale di causa.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la Provincia di Salerno onde sentirla condannare, al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti le lesioni personali riportate a seguito dell'incidente verificatosi in data 24.05.013 alle ore 19,00 circa in Capezzano di Pellezzano alla via Sabato De Vita -S.P. 27. Assumeva l'attore che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, scendendo dalla propria autovettura inciampava rovinosamente e cadeva a causa di una profonda sconnessione, presente sulla carreggiata, non distante dal distributore "Tamoil". L'istante riteneva che la detta sconnessione, non fosse visibile né prevedibile i quanto non segnalata.

A seguito della rovinosa caduta l'istante riportava lesioni fisiche tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del nosocomio cittadino, ove gli veniva diagnosticato "Trauma contusivo discorsivo arto inferiore destro su pregressa ricostruzione tendinea, con prognosi di gg. 10.

L'istante riteneva responsabile dell'evento la Provincia di Salerno ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c., in quanto proprietario della strada e obbligato alla custodia e manutenzione.

I tentativi diretti al bonario componimento della controversia erano risultati vani per cui l'istante aveva adito l'AGO competente. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta Provincia di Salerno, la quale eccepiva la nullità dell'atto introduttivo nonché l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. La causa veniva regolarmente istruita mediante l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale nonché ctu medica.

I procuratori delle parti all'udienza del 28.06.016 precisavano le conclusioni, depositavano memorie conclusionali, indi la causa veniva trattenuta per la decisione.

2. Preliminarmente occorre deliberare sull'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Ente Provincia, fondata sul presupposto attività commerciali la stessa

ricadrebbe nel centro abitato del Comune di Pellezzano con conseguente obbligo manutentivo di tale ente.

Orbene si osserva, al riguardo, che la materia è disciplinata dal D.Lgs. 285/92 nonché dal D.P.R. 495/92, ovvero il cd. Codice della strada e la sua normativa di attuazione.

Esaminiamo, per quanto ci interessa, la normativa in esame.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5° D.Lgs. 285/92 le strade si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali"; enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la **provincia**, il comune.

Ai sensi del successivo comma 6°, lett. c) e d), le strade sono:

C) Provinciali, quando allacciano al capoluogo di **provincia**, capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva **provincia** o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D) Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade **comunali**.

Per il comma 7°, tuttavia, le strade urbane di cui al comma 2°, lettere D, E ed F, sono sempre **comunali** quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o **provinciali** che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Venendo alla normativa di attuazione, l'art. 2, commi 5°, 6° e 7°, D.P.R. 495/92 precisa la **procedura di classificazione delle strade**.

La **classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali**, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. I provvedimenti di **classificazione** hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

L'art. 3 commi 1° e 3°, invece, precisa la **procedura di declassificazione delle strade**.

Successivamente alla **classificazione** di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9°, del codice, si provvede alla **declassificazione** delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6°.

Per le strade non statali la **declassificazione** è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4°, 5° e 6°, in relazione alla **classificazione** della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella **procedura di declassificazione**, provvede alla nuova **classificazione** della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino regionale.

L'art. 4 commi 4° - 7° regola il passaggio di **proprietà** fra enti proprietari delle strade.

La norma prevede che i tratti di strade statali, regionali o **provinciali**, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della **delimitazione** del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati



quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.

Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.

La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7° dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

L'art. 6, comma 3°, chiarisce la funzione della delimitazione del centro abitativo.

La delimitazione del centro abitato individua, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";

b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

Ciò premesso in diritto, si osserva in fatto che la Via Sabato De Vita, SP 27, ove è avvenuto il sinistro in questione, è strada extraurbana provinciale, malgrado la presenza di alcune civili abitazioni e attività commerciali, non risultando provata la delimitazione del centro abitato del Comune di Pellezzano né la declassificazione della strada con conseguente passaggio di proprietà al suddetto Comune, il quale al contrario in due missive inoltrate all'odierno attore, prodotte in atti, afferma che la proprietà, la gestione della strada appartiene alla competenza dell'Amministrazione provinciale, per cui la relativa eccezione viene rigettata.

Nella fattispecie concreta l'attore agisce per ottenere il risarcimento di un danno che assume sarebbe derivato da una non corretta manutenzione del demanio stradale da parte della Provincia di Salerno e quindi dalla violazione del suo obbligo custodiale (art. 2051 c.c.) nonché per violazione del principio del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.).

Appare, pertanto, necessario individuare il corretto inquadramento della figura della responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e quindi dedurne le relative conseguenze.

Secondo un orientamento per lungo tempo dominante, la tutela dell'utente della strada era esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 C.C. La Cassazione aveva sancito che la presunzione di responsabilità, ex art. 2051, non operava nei confronti della P. A., anche in virtù del principio secondo cui "ad impossibilia nemo tenetur". Poteva configurarsi, di contro, secondo il detto orientamento giurisprudenziale lungamente predominante, la responsabilità della p.a. per i danni derivanti all'utente per il cattivo stato di manutenzione della strada nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., che si configurava a condizione che l'evento dannoso dipendesse da "insidia" o "trabocchetto",





ovvero si configurava se il bene demaniale presentasse una situazione di pericolo occulto non visibile, né prevedibile e né evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza.

Sul punto, però, ci sono state varie rimediazioni, da parte di giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, la S. C. ha stabilito con Sent. 1691/2009 il principio secondo il quale: "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi". Ed in via ulteriore ha definito "la notevole estensione del bene ed il suo uso generale e diretto da parte dei terzi come dei meri indici dell'impossibilità di un esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo". Sulla stessa scia, anche, la Corte Costituzionale, sovvertendo l'iniziale orientamento e facendo propria la lettura ermeneutica del ricorso alla responsabilità alternativa di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., ha precisato che spetta al Giudice accertare e stabilire, attraverso un'indagine secondo i criteri di normalità, quale delle due tipologie di responsabilità ricorra nello specifico.

L'evoluzione giurisprudenziale negli ultimi tempi ha portato però ad una posizione chiara ed alquanto univoca, che ha configurato la responsabilità della P.A., definitivamente, come "oggettiva" per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito (cfr. Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012). In applicazione dei suddetti principi, i giudici hanno ribadito che la responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è fondata sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa e chi ha il potere effettivo sulla stessa. Pertanto, per affermare tale responsabilità, è necessario che "il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che pur combinandosi con un elemento esterno, sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci cioè un nesso causale tra la cosa e il danno" (Cass. n. 20055/2013). Il cittadino danneggiato ha solamente l'onere di dimostrare l'an dell'evento dannoso e dare la prova del nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso. In altri termini, deve provare la presenza dell'insidia, il legame intercorrente tra tale circostanza e il sinistro e i danni da questo derivati (Cass. n. 2094/2013; Trib. Ivrea, 26.5.2010). L'ente gestore, invece, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare il caso fortuito, unica causa di esclusione della responsabilità del custode. Il caso fortuito consiste "nell'alterazione dello stato dei luoghi, imprevedibile, imprevista e non eliminabile o segnalabile tempestivamente agli utenti, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013). La giurisprudenza ritiene, pacificamente, il caso fortuito configurabile solo in caso di situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato della cosa, tali che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegate al fine di garantire un intervento tempestivo, non possano essere rimosse o segnalate, per la mancanza del tempo necessario a provvedere (Cass. n. 2094/2013). Anche il comportamento della vittima è dunque ritenuto in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso. La condotta del danneggiato consistente nell'omissione delle normali cautele esigibili in analoghe situazioni, l'impropria utilizzazione del bene pubblico o un inadeguato comportamento dell'utente, specie dove il pericolo è appositamente segnalato, possono determinare l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, configurando il caso fortuito e dunque escludendo la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. (Cass. n. 3793/2014; n. 28616/2013; Trib. Modena n. 1585/2009).

UFFICIO DEL

In questa direzione si è consolidata negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione che recentemente con sentenza n. 295/15 emessa dalla Terza Sezione Civile ha confermato che: "La responsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo". Ciò significa che "perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa". La responsabilità del custode è esclusa solamente dal caso fortuito, il cui onere della prova grava proprio in capo allo stesso soggetto. Quindi: "in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, a opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso". Si puntualizza che la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Alla stregua di tale criterio deriva che mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 d.P.R. n. 393 del 1959, e ora all'art. 2 d.lg. n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale o provinciale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione di detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali e provinciali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano. (cfr. cass.civ. 07.04.09 n.8377).



Qualora non sia applicabile la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c. (nella specie, la Corte ha confermato le decisioni dei giudici del merito, che avevano escluso la responsabilità dell'Ente per il danno occorso ad un passante, a seguito di una caduta determinata dalla cattiva manutenzione del manto stradale, atteso che il dissesto del manto stradale era di estensione tale da essere assolutamente visibile, e da non poter sfuggire all'attenzione dei pedoni con l'uso dell'ordinaria diligenza)(cfr. Cassazione civile sez. VI 19 marzo 2013 n. 6811)

Sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., per la giurisprudenza consolidatasi dall'inizio degli anni Duemila (cfr. in

PROVINCIA DI SALERNO - PROT. PSA201700010289 DEL 13/01/2017 ENT AVVOCATURA

GIUDICE

particolare l'accuratamente motivata Cass. n. 17152/2002, che ha superato il precedente orientamento di Cass. n. 16179/2001, formulato sulla scia di Corte Cost. n. 156/1999) è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale. E' infatti applicabile alla fattispecie *de qua* la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (*ex pluribus*, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).

Ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurli a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirla; quanto piuttosto per il citato principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n. 15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).

La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso (per tutte, cfr. Cass. n. 6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.

La diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene demaniale, costituito nella specie da strada, sarà poi diversa a seconda che si tratti di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso Comune, proprio perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo e custodia in relazione ai due tipi di strada dello stesso demanio.

GIUDICE

Infine, va evidenziato come non vi sia nesso causale tra la *res* e l'evento dannoso, allorché la cosa svolge il solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, quale anche il comportamento del danneggiato, atteso che in tale caso si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad assorbire il collegamento causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. n. 20317/2005, Cass. n. 2430/2004, Cass. n. 16527/2003, Cass. n. 12219/2003).

Dopo questa lunga premessa giuridica, resasi necessaria, considerata la notevole evoluzione subita dalla materia dalla metà dal nuovo millennio ad oggi e quindi dalle necessità per questo giudice di adeguarsi ai nuovi ma ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, si può passare al merito, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., in quanto in base alla documentazione prodotta dalla convenuta, consistente negli accertamenti effettuati dal proprio perito, la via De Vita di Capezzano è strada provinciale di tipo C di cui all'art. 2 comma 2 cds, vale a dire extraurbana secondaria a tratti curvilinea ad un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con segnaletica stradale orizzontale, con l'esistenza di passaggio pedonale e limite di velocità di 30 Km, con la presenza di private abitazioni e esercizi commerciali, quindi certamente non si tratta di una

strada di campagna o comunque isolata e poco frequentata. La strada, per quanto evincibile dalle foto, si presenta asfaltata ed in buono stato di manutenzione, con la sola presenza della piccola fessura, causata dallo sprofondamento dell'asfalto, che avrebbe determinato la caduta dell'istante.

EPISODIO

Nel merito si evidenzia che la dinamica degli eventi è rimasta nel corso dell'istruttoria, accertata negli stessi termini riportati nell'atto introduttivo, in modo particolare sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste Faraco, risultano confermate le circostanze di tempo e di luogo delineate nell'atto introduttivo, vale a dire che il sig. Episodio sceso dalla propria auto inciampava in un dissesto stradale posto quasi al centro della carreggiata, costituita da una fessura determinata dallo sprofondare dell'asfalto, non delimitata, né segnalata.

Sulla scorta della piattaforma probatoria si ritiene pienamente provata anche la situazione insidiosa, nel suo duplice aspetto della non visibilità oggettiva in quanto il dissesto si confondeva con il suolo stradale, trattandosi di una fessura determinata dallo sprofondare dell'asfalto, non di una vera e propria buca (cfr. foto allegate dalla convenuta) ed inoltre l'evento si verificava in orario crepuscolare, quindi con minore visibilità.

Tale responsabilità, d'altro canto, non risulta attenuata da alcuna prova liberatoria fornita dalla convenuta.

Va verificato in concreto, sulla scorta dell'esame della piattaforma probatoria, la eventuale esistenza di un concorso di colpa del danneggiato; va osservato che l'evento si verificava di sera nel mese di maggio.

Orbene per quanto riportato dal teste ed accertato dal giudice sulla scorta dell'esame delle foto riproducenti lo stato dei luoghi, l'insidia non era visibile, mancando qualunque tipo di indicazione, per cui non era di facile percezione, anche perché dello stesso colore della strada, la quale si presentava in buono stato di manutenzione e non lasciava prevedere la presenza di insidie, non richiedeva quell'attenzione più intensa, che in genere viene prestata quando si percorre un tratto accidentato.

Le menzionate circostanze inducono quindi a ritenere non sussistente un concorso di colpa del danneggiato con conseguente accoglimento totale della domanda.

Ciò posto in punto di an, occorre considerare la prova del quantum debeatur. Passando alla liquidazione del danno alla persona, agli atti di causa risulta prodotto il referto ospedaliero rilasciato dal Servizio di P.S. dell'OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in data 24.05.013, con la formulazione della seguente diagnosi "Trauma contusivo discorsivo arto inferiore destro su pregressa ricostruzione tendinea" prognosi gg. 10. A tale referto seguiva una ulteriore certificazione medica.

Le dette lesioni sono state oggetto di una consulenza medica d'ufficio, le cui conclusioni adeguatamente motivate, sono condivise in questa sentenza e perciò inducono coerentemente alla formazione del convincimento sul punto da decidere. Infatti le emergenze dell'attività tecnica di integrazione vengono qui recepite, in quanto consentono l'accertamento di situazioni di fatto, rilevabili solo con il ricorso a determinate e precise cognizioni tecniche.

La consulenza medica evidenzia che gli esiti permanenti delle lesioni patite sono, in nesso causale diretto con l'evento di causa, e valuta per l'istante un danno biologico, inteso come danno alla salute quantificato in percentuale nella misura del 2%, nonché determina una invalidità temporanea assoluta per giorni 10, ed una invalidità temporanea parziale per giorni 30.

Orbene prima di passare alla liquidazione del danno alla persona è necessario premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza n.26972/08, ha

innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge *ad hoc*, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

Pertanto, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Fatta tale breve ma indispensabile premessa, atteso che questo giudice non può prescindere dall'insegnamento delle S.U., si può passare alla liquidazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso.

Nel caso di specie possono trovare applicazione per analogia i criteri di cui alla ex legge 57/2001 (tabella delle micropermanenti), trattandosi dell'unico criterio legale disponibile per la valutazione monetaria delle microinvalidità e quindi dell'unico criterio che consente di valutare in maniera analoga lesioni dello stesso tipo indipendentemente dal luogo in cui le stesse si sono verificate.

Per cui, tenuto conto dell'età del sig. Episodio al momento del sinistro (anni 57), della natura e dell'entità dei postumi riportati e descritti dal Ctu, appare equo liquidare in favore dello stesso, a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso la somma di € 2699,95 così distinta:

Tabella di riferimento	2016-2017
Età del danneggiato	57 anni
Percentuale di invalidità permanente	2%*
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	30
Danno biologico permanente	€ 1.330,16
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 345,75
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 691,50
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 0,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 1.037,25
Percentualizzazione del Danno (25%)	€ 332,54
(calcolato sulla sola invalidità permanente)	



TOTALE GENERALE:

€ 2.699,95

Infine vanno altresì riconosciuti gli interessi legali, dal momento del fatto e sino al pagamento e calcolati sul valore della somma originaria via rivalutata secondo gli indici ISTAT, con riferimento a ciascuna annualità (Cass. civ. 17/2/1995 n. 1712).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Episodio Maurizio nei confronti della Provincia di Salerno, così provvede:

1) Dichiarare la responsabilità della Provincia di Salerno nella determinazione dell'evento dannoso oggetto di causa

2) Condanna la provincia di Salerno, in persona legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore di Episodio Maurizio della complessiva somma di € 2699,95, come sopra determinata, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come da motivazione.

3) Condanna la Provincia di Salerno al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in € 140,00 per borsuali ed in € 1205,00, per competenze oltre iva e cpa come per legge. con distrazione in favore del procuratore antistatario.

4) Liquida al ctu la somma di € 400,00, oltre accessori, ponendola a carico della convenuta Provincia di Salerno.

Salerno li 28.11.2016

Il gdp
Avv. Maria Pepe

UFFICIO GIUDICE DI PACE
SALERNO
Depositato in cancelleria il
12 DIC. 2016
Il cancelliere B3
Pannullo Manuele

21 DIC 2016



COPIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Boj
Bono

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Boj
Bono



- 9 GEN. 2017



in proprio per l'avvocato

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Repubblica Italiana - in nome della legge
Comandiamo a tutti gli Uff. Giud. che ne siano in possesso
e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente
titolo al P. M. di darvi assistenza a tutti gli Uffici della
Forza Pubblica di concorervi quando ne siano
legalmente richiesti.

Salerno, il **9 GEN.** 2017
Il Funzionario Cancelliere
Dr. ssa Anna Romeo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
E' COPIA FOTOSTATICA CONFORME AD
ALTRA ESPECIMINA già rilasciata in pari
data
Salerno, **9 GEN.** 2017
IL CANCELLIERE



RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Fabio Basso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Salerno, ho notificato e dato copia della presente sentenza n. 6102/2016 - R.G. n. 10730/2014 resa dal Giudice di Pace di Salerno, avv. Maria Pepe, in data 12.12.2014, pubblicata in data 21.12.2016, munita della formula esecutiva in data 09.01.2017 alla:

- Provincia di Salerno, in persona del Legale rappresentante pro tempore, via Roma, n. 104, Salerno 84121


A mani del dipendente Sig. Tommaso Gerace
tale qualificatosi, incaricato ritiro atti, che ne cura
la consegna, esso assente
Salerno, 13 GEN. 2017

CARMENTARO GIUSEPPE
Ufficiale Giudiziario
Corte d'Appello Salerno

237

1.98

10-1-17

A stylized handwritten signature, possibly reading 'J' or 'G', written in black ink.



Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. N.66/17 del 05.07.2017

O G G E T T O	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETTERA A, D.LGS. 267/2000.	
	Settore	Creditore
	Viabilità e Trasporti Proposta Importo	Episodio Maurizio
	35 € 5.207,89	Sentenza n. 6102/2016 GDP di Salerno

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ❖ ricevuta la proposta di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a, D.Lgs. 267/2000 citata in oggetto;
- ❖ esaminati gli atti;
- ❖ ravvisata la riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera a, D.Lgs. 267/2000;
- ❖ visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- ❖ esaminato il necessario parere di regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, contenente la scheda di sintesi e di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio predisposta dal Settore Viabilità e Trasporti a firma del dott. Domenico Ranesi – Dirigente del Settore – acquisito agli atti di questo collegio;
- ❖ rilevato che l'importo del debito fuori bilancio è stabilito in € 5.207,89 per effetto della Sentenza n. 6102/2016 GDP di Salerno scaturisce da risarcimento danni per sinistro stradale + spese legali;
- ❖ considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolante;
- ❖ dato atto della copertura finanziaria resa nel parere a firma del Dirigente del settore Finanziario, dott.ssa Marina Fronda;

per quanto di competenza

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a, D.Lgs. 267/2000 citata in oggetto, con obbligo di trasmissione, a cura degli organi preposti, alla competente Procura c/o la Sezione Regionale della Corte dei Conti per ogni ed eventuale deduzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Emilio Romaniello

Eraldo De Simone

Ignazio Masulli

PROVINCIA DI SALERNO - Prot. PSA201700145473 del 06/07/2017 Ent. Sett. Economico - Finanziario, Segreteria Generale, UFFICIO REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

